



COMUNE DI OLBIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 450
DEL 07/10/2026

Oggetto: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO PER L'ESERCIZIO 2025 - ART. 11-BIS, D.LGS. N. 118/2011

L'anno 2026 addì sette del mese di ottobre alle ore 10:00 nella solita sede delle riunioni della Residenza Comunale, in seguito a convocazione, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei signori:

SETTIMO NIZZI	Sindaco	Presente
SABRINA SERRA	Vice Sindaco	Assente
ALESSANDRO FIORENTINO	Assessore	Presente
SEBASTIANO MONNI	Assessore	Presente
ANTONELLA SCIOLA	Assessora	Assente
ELENA CASU	Assessora	Presente
SIMONETTA RAIMONDA LAI	Assessora	Presente
GIOVANNI SANNA	Assessore	Presente
MARCO BALATA	Assessore	Presente

Totale presenti: 7
Totale assenti: 2

Il Sindaco, assistito dal Segretario Generale Guadagno Maurizio, che provvede alla redazione del presente verbale, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA l'allegata proposta di deliberazione n. 7151 del 05/10/2026 del Dirigente del Settore Finanze e Personale

VISTI i pareri dei Responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 D.Lgs 267/00.

Con voti unanimi espressi a scrutinio palese

D E L I B E R A

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente trascritte, di approvare, in conformità l'allegata proposta di deliberazione n. 7151 del 05/10/2026 del Dirigente del Settore Finanze e Personale

Con voti unanimi, espressi con separata votazione a scrutinio palese, stante la necessità di dare rapida attuazione al presente deliberato, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 del D.Lgs. n.267/2000

Letto e confermato.

Il Segretario Generale
MAURIZIO GUADAGNO

Il Sindaco
SETTIMO NIZZI



COMUNE DI OLBIA

Settore Finanze e Personale

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.7151 DEL 05/10/2026

Ufficio Proponente: Settore Finanze e Personale

Settore Proponente: Settore Finanze e Personale

Assessore Proponente: ALESSANDRO FIORENTINO

Il Dirigente: LORENZO ORRU'

Il Responsabile:

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO PER L'ESERCIZIO 2025 - ART. 11-BIS, D.LGS. N. 118/2011

Visto l'art. 11-bis, D.lgs. n. 118/2011 che recita:

- “1. Gli enti di cui all'art. 1, comma 1, redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4.
2. Il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato e dai seguenti allegati:
 - a) la relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa;
 - b) la relazione del collegio dei revisori dei conti.
3. Ai fini dell'inclusione nel bilancio consolidato, si considera qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, anche se le attività che svolge sono dissimili da quelle degli altri componenti del gruppo, con l'esclusione degli enti cui si applica il titolo II. (...).”

Visti i commi 1 e 2 dell'art. 233-bis del D.lgs. n. 267/2000 - TUEL che recitano:

- “1. Il bilancio consolidato di gruppo è predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.
2. Il bilancio consolidato è redatto secondo lo schema previsto dall'allegato n. 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.”

Visto il comma 8 dell'art. 151 del D.lgs. n. 267/2000 - TUEL che recita:

“Entro il 31 ottobre l'ente approva il bilancio consolidato con i bilanci dei propri organismi e enti strumentali e delle società controllate e partecipate, secondo il principio applicato n. 4/4 di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.”

Visti i commi 4 e 5 dell'art. 147-quater del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL che recitano:

“4. I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica, predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in fase di prima applicazione, agli enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti, per l'anno 2014 agli enti locali con popolazione superiore a 50.000 abitanti e, a decorrere dall'anno 2015, agli enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ad eccezione del comma 4, che si applica a tutti gli enti locali a decorrere dall'anno 2015, secondo le disposizioni recate dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società quotate e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate partecipate dagli enti di cui al presente articolo si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.”

Tenuto conto che questo ente, avendo una popolazione superiore ai 5.000 abitanti, è tenuto alla redazione del bilancio consolidato per l'esercizio 2025;

Visto l'art. 9, D.L. n. 113/2016, modificato dall'art. 1, c. 904, L. n. 145/2018, il quale prevede che in caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e nonché di mancato invio, entro SETTE giorni dal termine previsto per l'approvazione per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche gli enti territoriali (BDAP), compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, ferma restando per gli enti locali che non rispettano i termini per l'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti la procedura prevista dall'art. 141 del TUEL, non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto e che è fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi del vincolo;

Considerato che il bilancio consolidato ha la funzione di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall'Ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate e in particolare, il bilancio consolidato deve consentire di:

- sopperire alle carenze informative e valutative dei bilanci degli enti che perseguono le proprie funzioni anche attraverso enti strumentali e detengono rilevanti partecipazioni in società, dando una rappresentazione, anche di natura contabile, delle proprie scelte di indirizzo, pianificazione e controllo;
- attribuire alla amministrazione capogruppo un nuovo strumento per programmare, gestire e controllare con maggiore efficacia il proprio gruppo comprensivo di enti e società;
- ottenere una visione completa delle consistenze patrimoniali e finanziarie di un gruppo di enti e società che fa capo a un'amministrazione pubblica, incluso il risultato economico;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 500 del 29/12/2016 con la quale si è proceduto ad approvare l'elenco degli organismi che rientrano nel perimetro di consolidamento dei bilanci;

Preso Atto che rispetto all'approvazione del perimetro di consolidazione per l'esercizio 2016, si è provveduto ad aggiornare la percentuale di partecipazione alla società ABBANO SPA, passando dallo 0,99% allo 0,95%;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 35 del 23.04.2026 di approvazione del rendiconto della gestione dell'anno 2025, esecutiva ai sensi di legge, che comprende altresì lo stato patrimoniale e il conto economico;

Visti i bilanci dell'esercizio 2025 degli enti e delle società da assoggettare a consolidamento;

Visto l'allegato n. 4/4 al D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. riguardante il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato;

Visto l'art. 239, c. 1, lett. d-bis), D. Lgs. n. 267/2000 - TUEL che recita:

“1. L'organo di revisione svolge le seguenti funzioni:

(...) d-bis) relazione sulla proposta di deliberazione consiliare di approvazione del bilancio consolidato di cui all'art. 233-bis e sullo schema di bilancio consolidato, entro il termine previsto dal regolamento di contabilità e comunque non inferiore a 20 giorni, decorrente dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall'organo esecutivo;”

Visto l'allegato schema di bilancio consolidato per l'esercizio 20.. (indicare se primo anno di adozione del bilancio consolidato), corredato dalla relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa, predisposto dall'Ufficio Ragioneria dell'Ente;

Visto il D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL;

Visto il D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente regolamento comunale di contabilità;

PROPONE

1. **di approvare**, per le motivazioni in premessa, lo schema di bilancio consolidato per l'esercizio 2025, corredato dalla relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa, predisposto dall'Ufficio Ragioneria dell'Ente, allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
2. **di trasmettere** copia della presente deliberazione, per gli adempimenti di cui al sopra richiamato comma 1, lettera d-bis) dell'art. 239 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, all'Organo di revisione dell'Ente;
3. **di trasmettere** copia della presente, per gli adempimenti di competenza, ai competenti uffici comunali;
4. **di sottoporre** all'approvazione del Consiglio comunale lo schema di bilancio consolidato per l'esercizio 2025, corredato dalla relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa, unitamente alla relazione del collegio dei revisori dei conti;
5. **DI DICHIARARE** il provvedimento di approvazione della presente proposta urgente e, come tale, immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.